

Atto integrativo alla Convenzione stipulata in data 30.03.2021

TRA

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, nominato con DPCM del 1 marzo 2021, domiciliato per la carica in Palazzo Caprara, via XX Settembre, n. 11 (di seguito "**Commissario**")

E

Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa, 190 - capitale sociale Euro 1.306.110.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 97103880585/96, C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006 - in persona del Dott. [REDACTED] nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della società ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione (di seguito, "**Poste**")

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

PREMESSO CHE

- le Parti in data 30 marzo 2021 hanno stipulato una convenzione (d'ora innanzi "Convenzione") avente ad oggetto l'affidamento a Poste dello sviluppo e funzionamento della piattaforma informativa nazionale, sia per le fasi di tracciatura che per quelle di prenotazione e somministrazione, nonché servizi evoluti in mobilità a domicilio per l'effettuazione delle prenotazioni per i soli soggetti non autosufficienti;
- la convenzione prevede altresì l'affidamento di servizi di assistenza ai cittadini per la fase di prenotazione (Servizio di *Contact Center*), servizi TLC di comunicazione con il cittadino (invio SMS e chiamate *inbound/outbound* al *Contact Center*), il servizio di allestimento delle dotazioni *hardware* presso i Centri Vaccinali e relativo servizio di manutenzione hardware e l'assistenza ai Centri Vaccinali e supporto con *Single Point Of Contact* per Regione (di seguito la "**Convenzione**");
- il ruolo di titolare del trattamento dei dati viene svolto dalle Regioni (art. 3 d.l. 2/21 convertito con modificazioni dalla legge n.29 del 12/03/21), che di volta in volta scelgono di avvalersi della Piattaforma nazionale in regime di sussidiarietà (art. 3 comma 4, 5 e 5 bis d.l. 2/21 convertito con modificazioni dalla legge n.29 del 12/03/21), nonché altresì dal Ministero della Salute per i raccordi con l'Anagrafe Nazionale Vaccini e la Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5ter d.l.2/21 convertito con modificazioni dalla legge n.29 del 12/03/21);
- la Convenzione prevede che Poste possa avvalersi delle società del Gruppo Poste;
- nel caso in cui le Regioni scelgano di avvalersi della Piattaforma Nazionale in sussidiarietà è pertanto necessario che nominino il Commissario quale responsabile e Poste e le società del Gruppo Poste italiane delle quali quest'ultima dovesse avvalersi quali sub-responsabili del trattamento;
- nell'ambito del trattamento dati nel contesto sanitario nell'ambito dell'emergenza sanitaria la disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d'urgenza sull'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- le Parti con il presente atto integrativo intendono pertanto meglio puntualizzare, nell'ambito della Convenzione, i rispettivi ruoli e competenze in tema di trattamento dei dati personali;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE – DEFINIZIONI E ALLEGATI**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo. Le Parti si danno altresì atto che, salvo quanto diversamente previsto, ai fini del presente atto integrativo valgono le definizioni di cui alla Convenzione alle quali, pertanto, si rinvia
2. Si allegano:
 - a) **Allegato A: nuovo Allegato 2 alla Convenzione. “Atto di nomina del Commissario a Poste quale sub-responsabile”;**
 - b) **Allegato B: nuovo Allegato 4 alla Convenzione “Modulo di adesione delle Regioni alla Convenzione” e “Modulo di adesione dell’Amministrazione alla Convenzione” comprensivo dell’atto di designazione del Commissario quale responsabile.**
3. L’Allegato 3 “Autodichiarazione di Compliance al GDPR” è espunto dalla Convenzione.

**ART. 2
OGGETTO**

Le Parti con il presente atto integrativo intendono integrare e modificare come segue la Convenzione:

- a) sostituire il paragrafo 3 dell’art. 2 “Conferimento dell’incarico e oggetto della convenzione” della Convenzione come segue “3. *L’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione sarà effettuato da Poste nel pieno rispetto della normativa vigente che vieta la diffusione dei dati relativi alla salute e delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge n.29 del 12/03/21 e dall’Allegato n.2”;*
- b) integrare e modificare come segue l’art. 8 della Convenzione “Trattamento dei dati personali e riservatezza” come segue:

“1. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste in esecuzione della presente Convenzione, Poste Italiane si qualifica ai sensi di legge e della presente Convenzione:

- come Sub-Responsabile, per le attività di cui all’art. 3 del decreto legge n. 2/21 convertito con modificazioni dalla legge n.29 del 12/03/21, ed in tal caso riceverà dal Commissario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati di cui sono Titolare le Regioni che scelgano di avvalersi della Piattaforma Nazionale in sussidiarietà, le necessarie istruzioni in conformità alle previsioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016;

- come Sub-Responsabile per i raccordi con l’Anagrafe Nazionale Vaccini tramite Tessera Sanitaria per le attività di cui all’art. 3, comma 5 ter del decreto legge n. 2/21 convertito con modificazioni dalla legge n.29 del 12/03/21 ed in tal caso riceverà dal Commissario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati di cui è Titolare il Ministero della Salute, le necessarie istruzioni in conformità alle previsioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

2. Le Parti assicurano, ciascuna per le rispettive competenze, il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, anche con riferimento alle misure di sicurezza.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la riservatezza rispetto a tutti gli eventuali dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del Servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in

ragione della Convenzione, pena la relativa assunzione di responsabilità per i danni causati dalla divulgazione.

4. Qualora Poste, già autorizzata ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 della Convenzione, si avvalga di società del Gruppo Poste italiane ovvero, ferme le dovute autorizzazioni, dovesse avvalersi di soggetti terzi estranei al Gruppo Poste Italiane dovrà nominarli sub-responsabili per l'esecuzione di operazioni di trattamento indispensabili alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione. In tal caso, Poste quale Responsabile/Sub-responsabile informerà il Titolare/Responsabile della nomina del sub-responsabile. 5. In ogni caso, il sub-responsabile dovrà garantire il rispetto degli obblighi contrattuali e dei requisiti di compliance al GDPR."

- c) integrare e modificare l'art. 11, paragrafo 1, della Convenzione "Soggetti aderenti" come segue "1. Le Regioni e Province Autonome interessate (di seguito "Soggetti Aderenti"), che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e comma 4 del D.L. 14 gennaio 2021, intendono avvalersi, in sussidiarietà, delle funzionalità della Piattaforma per la gestione delle diverse fasi connesse alla vaccinazione presso i propri Centri Vaccinali, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, aderiscono alla presente Convenzione inviando al Commissario e a Poste l'apposito modulo (come da Allegato n. B) debitamente compilato e sottoscritto, designando il Commissario Responsabile del trattamento con facoltà di avvalersi di Poste e/o delle società del Gruppo e/o di terzi autorizzati quali sub-responsabili.
- d) **Sostituire integralmente i contenuti degli Allegati 2 e 4 alla Convenzione con i contenuti di cui agli allegati A e B al presente atto integrativo.**

ART. 3 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto integrativo, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alla Convenzione.

ART. 4 CLAUSOLA FISCALE

Il presente atto integrativo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente. I relativi oneri di registrazione e imposta di bollo, ove dovuti, sono a carico di Poste.

ART. 5 CLAUSOLE FINALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto integrativo rappresenta la sostanziale volontà delle Parti e tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, addì _____ 2021

Si allegano i documenti di cui sub art. 1 siglati dalle parti

**Commissario Straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19**

(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)

Poste Italiane S.p.A.

(Amministratore Delegato e Direttore Generale
Matteo Del Fante)